

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 29/1969

2 Articolo abrogato da art. 44, primo comma, L. R. 24/1978